

(1-5) Alla ricerca dell'interesse della società al suo scioglimento tra conflitto di interessi e abuso di potere.

SOMMARIO: 1. L'interesse sociale: fattispecie o disciplina? — 2. Irrilevanza del contrasto con l'interesse sociale nell'abuso di potere. — 3. La ricostruzione dell'istituto dell'abuso di potere nelle motivazioni del Tribunale di Roma. — 4. *segue*: ... l'interesse della società alla sua sopravvivenza. — 5. Insindacabilità della decisione di scioglimento anticipato sotto il profilo dell'eccesso di potere. — 6. *segue*: ... come anche (ma solo tendenzialmente) sotto il profilo del conflitto di interessi.

1. La diffidenza (1) che circondava un tempo l'eccesso di potere quale vizio delle deliberazioni assembleari pare ormai venuta meno (2). L'istituto appartiene al diritto vivente (3) e nella prassi delle impugnazioni l'eccesso di potere costituisce pressoché immancabile, sebbene residuale, motivo di contestazione delle deliberazioni assembleari.

Non possono tuttavia dirsi ancora superate le ragioni che quella diffidenza motivavano, ragioni che si opponevano all'utilizzo di uno strumento che, non ancorato a precisi parametri normativi, avrebbe rischiato di aprire ad una forma di giustizia del

(1) Per la quale v., per tutti, SCIALOJA, *Il « non uso » è « abuso » del diritto soggettivo?*, in *Foro it.*, I, 1961, 256.

(2) Sebbene attraverso ricostruzioni anche molto distanti, la configurabilità dell'eccesso di potere quale vizio invalidante la deliberazione assembleare è da tempo affermata in dottrina. Per limitare questi primi riferimenti agli studi monografici, v. MAISANO, *L'eccesso di potere nelle deliberazioni assembleari di società per azioni*, Milano, 1968, 78, per la ritenuta sussistenza di un obbligo di collaborazione dei soci attorno ad uno scopo comune (ed in questo senso, più di recente, FERRARI, *L'abuso del diritto nelle società*, Padova, 1998, 120); GAMBINO, *Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni*, Milano, 1987, 303, per l'applicabilità al sistema del diritto societario del generale principio di correttezza secondo una tecnica operativa analoga a quella di cui all'art. 2373 c.c.; CASSOTTANA, *L'abuso di potere a danno della minoranza assembleare*, Milano, 1990, 55, per l'applicabilità al fenomeno dell'abuso di potere dell'art. 2373 c.c. quale specifica espressione nel diritto societario delle più generali clausole di buona fede e correttezza (e unica via di loro applicazione). Per l'applicabilità, sia pure con distinguo circa le concrete modalità operative, della buona fede alla vicenda assembleare, ritenuta fase esecutiva del contratto sociale; PREITE, *L'«abuso» della regola di maggioranza nelle deliberazioni assembleari delle società per azioni*, Milano, 1992, 150 s.; NUZZO, *L'abuso della minoranza. Potere, responsabilità e danno nell'esercizio del voto*, Torino, 2003, 152; PISANI MASSAMORMILE, *Minoranze « abusi » e rimedi*, Torino, 2004, 5 ss. Per più ampi riferimenti, sia consentito il rinvio a LA MARCA, *L'abuso di potere nelle deliberazioni assembleari*, Milano, 2004.

(3) Di recente in giurisprudenza, v. Cass., 17 febbraio 2012, n. 2334, in *Riv. not.*, 2012, II, 448; Cass., 20 gennaio 2011, n. 1361, in *Foro it.*, I, 2794; Cass., 15 maggio 2008, n. 6322, in *Società*, 2009, 215; Cass., 29 gennaio 2008, n. 2020, *ivi*, 2008, 974; Cass., 17 luglio 2007, n. 15942, *ivi*, 2008, 306; Cass., 12 dicembre 2005, n. 27387, in *Foro it.*, 2006, 3455; Cass., 11 giugno 2003, n. 9353, *ivi*, 2004, I, 1219; Trib. Milano, 14 ottobre 2013, reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Milano, 11 luglio 2013 e 30 novembre 2012, *ibidem*; App. Milano, 14 gennaio 2013, in questa *Rivista*, 2014, 433, con nota di DE LUCA, *Raggruppamento di azioni e riscatto obbligatorio di resti*; Trib. Cagliari, 9 giugno 2009 (ord.), in *Giur. comm.*, 2010, II, 1131; Trib. Napoli, 25 ottobre 2006, in *Società*, 2007, 1393; Trib. Napoli, 16 giugno 2006, in *Foro it.*, 2007, I, 2951 (pubblicata anche in *Società*, 2007, 1261, ma con una data diversa); Trib. Milano, 1 luglio 2005, in *Vita not.*, 2005, 1599, e in *Società* 2006, 1014; Trib. Torino, 26 novembre 2004 e Trib. Vicenza, 31 ottobre 2005, in *Giur. comm.*, 2007, II, 390; Arb. unico, 27 maggio 2009, *ivi*, 2010, II, 1131; Coll. Arb., 11 luglio 2007, in *Società*, 2008, 1419. Una recente rassegna è proposta da STABILINI, *L'abuso della regola di maggioranza nelle società di capitali*, in *Società*, 2011, 841. Per i riferimenti alla giurisprudenza precedente, LA MARCA (nt. 2), *passim*.

La casistica conosce applicazioni della regola di buona fede alle vicende societarie non limitate alle deliberazioni assembleari: più di recente, Trib. Milano, 7 novembre 2012, in *Società*, 2013, 797, n. adesiva di GARILLI, in materia di applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent*.